

# **TI\_GERICHTE 15.2002.133 vom 13. November 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-11-13, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2002.133](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2002.133)

FR: TI\_GERICHTE 15.2002.133 du 13 novembre 2002

IT: TI\_GERICHTE 15.2002.133 del 13 novembre 2002

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Per l'art. 231 cpv. 3 n.1 LEF nella liquidazione sommaria non hanno luogo assemblee dei creditori. Tuttavia se in ragione di circostanze particolari una consultazione dei creditori appare opportuna, l'ufficio dei fallimenti può riunirli in assemblea o provocare una risoluzione per mezzo di circolare. Allo scadere del termine per le insinuazioni, l'ufficio dei fallimenti procede alla realizzazione; esso osserva le disposizioni degli art. 256 cpv. 2 a 4 LEF e tiene conto con il maggiore riguardo possibile degli interessi dei creditori (art. 231 cpv. 3 n. 2 LEF, prima proposizione). Per poter procedere ad una realizzazione a trattative private non è necessario il consenso dei creditori, non essendo applicabile alla procedura sommaria l'art. 256 cpv. 1 LEF (cfr. Urs Lustenberger, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 35 ad art. 231 LEF). Tuttavia i beni di cospicuo valore e i fondi possono essere realizzati a trattative private soltanto se è stata data la possibilità ai creditori di formulare offerte superiori (art. 256 cpv. 3 LEF, Urs Lustenberger, op. cit. , n.36 ad art. 231 LEF).

### **E. 2**

Nel caso di specie l'UF di Lugano con circolare 12 settembre 2002 ha comunicato ai creditori di aver ricevuto un'offerta da parte della società \_\_\_\_\_ per l'acquisto in blocco dell'inventario della fallita per l'importo di fr. 30'000.--. Nel contempo l'Ufficio dava ai creditori la possibilità di formulare ulteriori offerte entro il 22 settembre 2002 e comunicava che fra tutti gli offerenti sarebbe stata indetta, in data 1° ottobre 2002, una licitazione privata. In mancanza di ulteriori offerte e se la maggioranza dei creditori non si fosse opposta alla vendita a trattative private, l'inventario sarebbe stato aggiudicato in blocco alla \_\_\_\_\_ per l'importo di fr. 30'000.--. L'Ufficio ha quindi agito correttamente in applicazione di quanto sancito dall'art. 256 cpv.3 LEF e con la massima trasparenza, dando la possibilità ai creditori di formulare offerte superiori a quella delle \_\_\_\_\_ o di opporsi alla vendita a trattative private. Prova ne è che nel lasso di tempo in questione è giunta un'ulteriore offerta di acquisto. La convocazione di una assemblea dei creditori non è quindi necessaria avendo avuto i creditori tutti gli elementi per determinarsi in merito alla vendita dell'inventario della fallita. La questione relativa al termine fissato dall'UF per l'inoltro delle offerte è ritenuto troppo breve dalla ricorrente è superata dall'inoltro del presente gravame che ha consentito al ricorrente di avere comunque tutto il tempo per formulare offerte, ritenuto altresì che presentando un'offerta anche limitata ad un sol franco avrebbe beneficiato dell'ulteriore termine dal 1. ottobre 2002. L'Ufficio dovrà quindi procedere, in tempi brevi, ad una licitazione privata tra tutti gli offerenti.

**E. 3**

Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

**E. 4**

Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

**E. 5**

Intimazione a: - \_\_\_\_\_ Comunicazione all'UF di Lugano, Viganello. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il  
presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.